

**REGOLAMENTO (CE) N. 1367/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1998**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità
d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biolo-
gico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo
sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/97 della
Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,
considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un
paese terzo possono essere commercializzati unicamente
quando sono originari di un paese figurante in un elenco
stabilito sulla base degli elementi di cui al paragrafo 2
dello stesso articolo; che tale elenco è stato fissato nell'al-
legato al regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione
⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
314/97 ⁽⁴⁾;
considerando che il regolamento (CE) n. 314/97 ha
incluso l'Ungheria e la Svizzera nell'elenco di cui all'arti-
colo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91
per un periodo transitorio che avrà termine il 30 giugno
1998, al fine di esaminare nei dettagli alcuni aspetti rela-
tivi all'attuazione, in detti paesi, di norme equivalenti a
quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che in Ungheria l'effettiva attuazione di
norme equivalenti a quelle contenute nel regolamento
(CEE) n. 2092/91 è stata confermata nel corso di un
esame in loco condotto dalla Commissione;
considerando che la Svizzera ha autorizzato un nuovo
organismo di controllo che effettuerà le ispezioni richieste
ai sensi dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica;
considerando che, ai fini dell'applicazione del regime, per
ciascuno dei paesi terzi occorre identificare gli organismi

responsabili del rilascio del certificato di cui all'articolo
11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n.
2092/91;

considerando che l'Australia ha notificato alcune modi-
fiche al proprio regime di controllo; che, in detto paese, le
ispezioni presso gli operatori vengono attualmente effet-
tuate da organismi di controllo privati, soggetti alla sorve-
glianza da parte di un ente pubblico;

considerando che Israele ha confermato che il controllo e
la certificazione dei prodotti biologici verranno effettuati
dal ministero dell'Agricoltura;

considerando che l'esame delle informazioni fornite dai
suddetti paesi terzi ha permesso di accertare che i requisiti
richiesti sono equivalenti a quelli prescritti dalla norma-
tiva comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di cui all'arti-
colo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato
come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 34.

ALLEGATO

1. I punti 3 e 4 del testo relativo all'Australia sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. Organismi di controllo:
 - Australian Quarantine Inspection Service (AQIS)
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
 - Biological Farmers of Australia (BFA)
 - Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)
 - Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
 4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3».
 2. Il punto 5 del testo relativo all'Ungheria è sostituito dal seguente:
 - «5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 2000».
 3. I punti 3 e 4 del testo relativo a Israele sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. Autorità di controllo: ministero dell'Agricoltura.
 4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3».
 4. I punti 1, 3, 4 e 5 del testo relativo alla Svizzera sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. Categorie di prodotti:
 - a) prodotti vegetali non trasformati quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di conversione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento;
 - b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione dei prodotti, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di detto regolamento, contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.»
 - «3. "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO), "Institut für Marktökologie" (IMO), "Forschungsinstitut für Biologischen Landbau" (FIBL) e "Association Suisse pour Systèmes de Qualité et Management" (SQS).
 4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.
 5. Data di scadenza dell'inclusione: 31. 12. 2002.».
-